



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Niente minusvalenza per la cessione gratuita di calciatori** - Cassazione n. 345 del 9/1/19
- 4 | **Stato ed enti pubblici non assoggettati all'Ires** - Cassazione n. 2848 del 31/1/19
- 4 | **Disposizioni su titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti** - Cassazione n. 2902 del 31/1/19

Iva

- 5 | **Agenzie di viaggi – messa a disposizione di alloggi per vacanze presi in locazione da altri soggetti passivi** - Corte di giustizia UE del 19/12/18, C-552/17
- 5 | **Contratto di demolizione - Contratto d'acquisto a fini di smantellamento – trattamento ai fini Iva** - Corte di giustizia UE del 10/1/19, C-410/17
- 5 | **Rimborso eccedenza di credito Iva in presenza di credito erariale derivante da tributo oggetto di contenzioso - misura cautelare della sospensione del rimborso** - Cassazione n. 2893 del 31/1/19
- 6 | **Responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA** - Cassazione n. 2853 del 31/1/19
- 6 | **Pro-rata di detrazione Iva sulle spese generali sostenute dalla succursale** - Corte di Giustizia UE, 24/1/19, C-165/17

Irap

- 7 | **Irap professionisti – redditi elevati e spese consistenti non costituiscono autonoma organizzazione** - Cassazione n. 719 del 15/1/19

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Acquisto di box per la seconda casa – l'aliquota Iva del 10% spetta anche in caso di acquisto successivo all'abitazione** - Cassazione n. 1129 del 17/1/19
- 7 | **Immobili locati per fini diversi da quello abitativo – tassabili anche i canoni non percepiti** - Cassazione n. 348 del 9/1/19
- 8 | **Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili** - Cassazione n. 2894 del 31/01/19

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Patrimonio Snc sottoposto a sequestro – attribuzione del reddito** - Cassazione n. 367 del 9/1/19
- 8 | **Accertamento analitico – la deduzione costi non è forfettaria ma deve essere documentata dal contribuente** - Cassazione n. 899 del 16/1/19
- 8 | **Sanzioni ridotte - intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici** - Cassazione n. 2870 del 31/1/19

Accertamento questioni procedurali

- 9 | **Accertamento induttivo fondato su uno scritto anonimo** - Cassazione n. 1348 del 18/1/19
- 9 | **Indagini bancarie anche nei confronti di titolare di redditi di lavoro dipendente** - Cassazione n. 104 del 4/1/19
- 9 | **Redditometro – l'idoneità della prova contraria** - Cassazione n. 149 del 7/1/19
- 10 | **Ente non commerciale – non sussiste(va) l'obbligo di indicare separatamente nella dichiarazione gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in paesi black list** - Cassazione n. 741 del 15/1/19 (Normativa previgente)
- 10 | **Istanza di rimborso – dies a quo per il termine dei 48 mesi** - Cassazione n. 771 del 15/1/19

Contenzioso tributario

11 | **Impugnabilità dell'estratto di ruolo - Cassazione n. 54 del 3/1/19**

Penale tributario

11 | **Trust dopo la cartella – è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Cassazione n. 2565 del 21/1/19**

Fiscale -Varie

11 | **Rinuncia all'usufrutto - è un atto di trasferimento del diritto che sconta le imposte ipotecarie e catastali - Cassazione n. 2252 del 28/1/19**

11 | **Cessione delle quote di una società con imposta proporzionale di registro - Cassazione n.881 del 16/1/19**

12 | **Il notaio è debitore d'imposta - Cassazione n. 724 del 15/1/19**

12 | **AEO – raccolta dei dati da parte della dogana - Corte di Giustizia UE del 16/1/19, C-496/17**

REDDITO D'IMPRESA

Niente minusvalenza per la cessione gratuita di calciatori**Cassazione n. 345 del 9/1/19**

Non sono deducibili dal reddito imponibile della società sportiva le minusvalenze generate dalla cessione di contratti sui diritti alle prestazioni sportive di calciatori senza corrispettivo (è irrilevante la circostanza che la parte cessionaria dovrà corrispondere al giocatore ceduto il compenso dovutogli).

Stato ed enti pubblici non assoggettati all'Ires**Cassazione n. 2848 del 31/1/19**

L'art. 74 (già 88) TUIR, la cui rubrica è dedicata allo "Stato ed enti pubblici", elenca nel co. 1 gli organi dello Stato e gli altri enti non assoggettati all'Irpeg (oggi Ires). La norma, nella sua formulazione originaria riportava un elenco più limitato, ampliato solo con L. n. 449 del 1997, la quale con l'art. 22 aggiunse i "consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi". Ciò sta ad intendere che tali ultimi enti sino all'1.01.1998 erano assoggettati ad Irpeg e che comunque il suddetto elenco è da ritenersi tassativo. Secondo quanto precisa la circolare n. 40 del 1999 dell'AE, per beni demaniali collettivi devono intendersi i "beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico" caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo "a favore di collettività". Tali collettività esercitano sui beni in questione "diritti civici perpetui di godimento di natura pubblicistica" per cui la loro disciplina è equiparata al regime della demanialità.

L'art. 74 del D.P.R. 22/12/86, n. 917, data la sua specialità, contempla un'agevolazione applicabile esclusivamente ai soggetti ivi elencati e non può essere estesa ad emanazioni organizzative degli enti stessi o ad altri enti che si prefiggano il soddisfacimento di interessi particolari come quelli riguardanti una categoria ristretta di persone, in luogo della realizzazione dell'interesse generale o dei fini istituzionali propri dell'ente pubblico cui risultano collegati.

Disposizioni su titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti**Cassazione n. 2902 del 31/1/19**

Occorre avere riguardo non all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa (dovendosi avere riguardo al volume di affari della contribuente) nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le suddette operazioni rientrino o non nel calcolo della percentuale detraibile.

Infatti, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale d'imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto "pro rata"), occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa: ai fini dell'imposta, rileva infatti il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, e quindi l'attività in concreto esercitata e che, pertanto, oltre agli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine produttivo enunciato nell'atto costitutivo dell'ente, occorre avere riguardo anche a quelle attività ulteriori che si raccordino con detto fine secondo parametri di regolarità causale, o che siano comunque ad esso legate da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale.

IVA

Agenzie di viaggi – messa a disposizione di alloggi per vacanze presi in locazione da altri soggetti passivi**Corte di giustizia UE del 19/12/18, n. C-552/17**

La sola messa a disposizione, da parte di un'agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o la messa a disposizione di detti alloggi per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall'importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell'ambito di applicazione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio. Non si applicano aliquote ridotte.

Contratto di demolizione - Contratto d'acquisto a fini di smantellamento – trattamento ai fini Iva**Corte di giustizia UE del 10/1/19, C-410/17**

La Corte di giustizia europea ha chiarito la disciplina Iva del contratto di demolizione e del contratto d'acquisto a fini di smantellamento. Con riferimento alla disciplina da applicare, ai fini dell'IVA, alle operazioni effettuate in base a un contratto di demolizione, che stabilisce per il fornitore l'obbligo di rimuovere i rifiuti di demolizione, i quali, qualora contengano rottami metallici, laddove possono, ai sensi di tale contratto, essere rivenduti dal fornitore siffatto contratto prevede:

- una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione dei lavori di demolizione, e;
- una cessione di beni a titolo oneroso (la cessione di detti rottami metallici), se l'acquirente attribuisce un valore a tale cessione, di cui tiene conto nel fissare il prezzo proposto per la prestazione dei lavori di demolizione; tuttavia, tale cessione è soggetta all'Iva solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

Con riferimento, invece, al contratto di acquisto di beni a fini di smantellamento è stato affermato che qualora, in forza di un contratto di acquisto a fini di smantellamento, l'acquirente (impresa di demolizioni), acquisti un bene da smantellare e si impegni, a fronte di una penale, a demolire o smantellare e a rimuovere tale bene, nonché a rimuovere i rifiuti entro un termine prestabilito nel contratto, tale contratto costituisce una cessione di beni a titolo oneroso, vale a dire la cessione di un bene da smantellare, che è soggetta all'Iva solo se è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Tale contratto comprende, inoltre, una prestazione di servizi a titolo oneroso, vale a dire la prestazione di lavori di demolizione o smantellamento e rimozione, se detto acquirente attribuisce un valore a tale prestazione di cui tiene conto nel prezzo che propone, come fattore di riduzione del prezzo d'acquisto del bene da smantellare.

Rimborso eccedenza di credito Iva in presenza di credito erariale derivante da tributo oggetto di contenzioso - misura cautelare della sospensione del rimborso**Cassazione n. 2893 del 31/1/19**

A seguito di istanza di rimborso dell'eccedenza del credito IVA l'Ufficio ne disponeva la sospensione ex art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 in considerazione della presenza di due contenziosi in quanto l'Amministrazione ritiene che ogni qual volta al credito del contribuente, di cui si richiede il rimborso, si contrapponga un controcredito della Agenzia, questa può sospendere il rimborso in attesa che il contenzioso instaurato sulle proprie pretese fiscali sia definitivamente regolamentato con decisione passata in giudicato.

Giuri Assist

Questo ragionamento viene applicato anche nell'ipotesi in cui il contribuente richieda il rimborso Iva, la cui disciplina trova collocazione negli art. 38 bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972, disposizione che, in particolare, contiene una dettagliata disciplina quando la richiesta di rimborso sia di ammontare superiore ai 30.000 euro e, per le situazioni soggettive elencate nel co. 4, prevede il rilascio di una garanzia.

L'Agenzia ha inteso fare ricorso alla fattispecie contemplata nell'art. 23 del d.lgs. n. 472/1997 per opporre alla società la sospensione del rimborso richiesto. Al riguardo, la Cassazione ha affermato preliminarmente che l'art. 23 cit., cui l'Amministrazione ha fatto ricorso, è norma generale, mentre ai fini della regolamentazione dei rimborsi Iva esiste una specifica normativa, ossia dell'art. 38 bis cit., che dunque è prevalente nella disciplina di quella materia. Anche qualora volesse ipotizzarsi comunque l'applicazione dell'art. 23 il suo testo vigente *ratione temporis* (ed ancor più confermato nella attuale formulazione) affermava che «la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. L'interpretazione letterale dunque porta a ritenere che la sospensione del rimborso va ricondotta nei limiti della pretesa fiscale emergente:

1. dall'atto impositivo a partire dal momento della sua emissione;
2. dalla decisione del giudice tributario nell'ipotesi di contenzioso.

Questo significa che qualora la decisione abbia annullato la pretesa, ancorché non definitivamente perché non passata in giudicato, ugualmente di quella pretesa non può più tenersene conto ai fini della misura cautelare già adottata dalla Agenzia, caducandosi dunque le ragioni per il permanere della sospensione. Pertanto, la sospensione non potrebbe comunque essere mantenuta sino alla definitiva esclusione del credito erariale (per sentenza passata in giudicato) o al suo definitivo riconoscimento (con possibilità di compensazione dei crediti)

Responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA

Cassazione n. 2853 del 31/1/19

L'art. 60-bis, co. 2, D.P.R. n. 633/1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal D.M. 22 dicembre 2005 e successive modifiche (tra i quali rientrano le autovetture usate) qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differenza dell'art. 21, co. 7, D.P.R. n. 633, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - la effettività dell'operazione, sottofatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario. Di talché deve ritenersi consentito a quest'ultimo di portare in detrazione l'IVA non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. L'art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972 non trova applicazione in presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura.

Pro-rata di detrazione Iva sulle spese generali sostenute dalla succursale

Corte di Giustizia UE, 24/1/19, C-165/17

Alle spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, relative sia a operazioni imponibili che esenti ai fini Iva, deve essere applicato un pro-rata di detrazione che comprenda quelle spese che darebbero diritto alla detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale stessa.

Per il pro-rata di detrazione Iva sulle spese generali sostenute dalla succursale, sia per la succursale stessa che per la casa madre oltre confine, occorre considerare sia le spese sostenute dalla succursale che quelle sostenute dalla casa madre che darebbero diritto a detrazione anche nello Stato di stabilimento di quest'ultima.

IRAP

Irap professionisti – redditi elevati e spese consistenti non costituiscono autonoma organizzazione

Cassazione n. 719 del 15/1/19

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/2014 sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

È stato ribadito che l'entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l'ammontare del reddito conseguito, è irrilevante ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.

D'altro canto, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale) e, pertanto, rappresentare un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Acquisto di box per la seconda casa – l'aliquota Iva del 10% spetta anche in caso di acquisto successivo all'abitazione

Cassazione n. 1129 del 17/1/19

La disposizione che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta in casi di acquisto di abitazioni non di lusso (rectius, diverse da quelle di categoria catastale A1, A8, A9), con applicazione dell'aliquota del 10%, come da tabella A, parte III del D.P.R. n. 633/1972, non prevede, quale condizione per poter godere dell'agevolazione, che il bene pertinenziale debba essere ceduto contestualmente all'immobile al quale accede, posto che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale.

Immobili locati per fini diversi da quello abitativo-tassabili anche i canoni non percepiti

Cassazione n. 348 del 9/1/19

Il combinato disposto dagli articoli 23 e 34 del Tuir consente che il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della legge 431/1998 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.

Rivalutazione e plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili**Cassazione n. 2894 del 31/01/19**

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dall'art. 7 della legge n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell'imposta sostitutiva, non preclude all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento del valore della cessione, né impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato ex art. 7, legge n. 448 citata. Sicché, nel verificarsi di detta ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 68 Tuir, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI**Patrimonio Snc sottoposto a sequestro – attribuzione del reddito****Cassazione n. 367 del 9/1/19**

In una fattispecie in cui il patrimonio di una S.n.c. era stato assoggettato a sequestro giudiziario in data 18/7/02 e, successivamente, a confisca in data 25/9/03, la Cassazione ha affermato che da ciò non deriva l'impossibilità per il socio di percepire alcun reddito in quanto non esclude che il socio abbia percepito il relativo reddito per il periodo dall'1/1 al 17/7/02 in cui la società aveva avuto la piena disponibilità del suo patrimonio.

Accertamento analitico – la deduzione costi non è forfettaria ma deve essere documentata dal contribuente**Cassazione n. 899 del 16/1/19**

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione solo in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, co. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Invece, in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

Sanzioni ridotte - intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici**Cassazione n. 2870 del 31/1/19**

In materia di violazione di norme tributarie, presupposto per la riduzione delle sanzioni ex art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 462 del 1997 è l'intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 o, in materia di IVA, dell'art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della liquidazione. Detto termine può decorrere, altresì, dalla notificazione della cartella di pagamento, nel caso di omissione del cosiddetto avviso bonario, qualora essa (omissione) non integri causa di nullità della cartella stessa bensì mera irregolarità, per l'insussistenza di rilevanti incertezze su aspetti importanti della dichiarazione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Accertamento induttivo fondato su uno scritto anonimo****Cassazione n. 1348 del 18/1/19**

L'accertamento induttivo, provocato da uno scritto anonimo e fondato su indagini bancarie, non deve essere supportato da "elementi gravi precisi e concordanti", sono sufficienti anche presunzioni supersemplici sul presupposto (inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti). L'onere di ribaltarle spetta al contribuente.

Indagini bancarie anche nei confronti di titolare di redditi di lavoro dipendente**Cassazione n. 104 del 4/1/19**

La possibilità di contestare l'esistenza di redditi diversi in forza delle movimentazioni bancarie è portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente che ha esclusivamente redditi di lavoro dipendente.

È stato, infatti, ribadito che il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, co. 1, n. 2 (consistente nel fatto che i "dati" e gli "elementi" acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo.

Redditometro – l'idoneità della prova contraria**Cassazione n. 149 del 7/1/19**

Con riferimento alla prova contraria a carico del contribuente nell'ambito del cd. redditometro è stato affermato che l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. A tal fine, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

Nel caso di specie oggetto di esame della Corte è stato ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente che dimostrava il ricorso al credito al consumo e bancario fosse sufficiente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l'acquisto di un motociclo.

In linea generale, è stato affermato che qualora il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. In altri termini, si ritiene sufficiente la prova della sussistenza del mutuo, senza la necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportano.

Al contrario, non è stata reputarsi sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento di un appartamento di cui il contribuente era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, posto che ciò non era stato documentato, posto che si presumevano sostenute interamente dalla madre.

Al contrario, non è stata reputata sufficiente la prova in ordine alle spese per il mantenimento di un appartamento di cui il contribuente era proprietario al 50% unitamente alla madre con lui convivente, che il contribuente affermava sostenute interamente dalla madre, posto che ciò non era stato documentato.

Ente non commerciale – non sussiste(va) l'obbligo di indicare separatamente nella dichiarazione gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in paesi black list

Cassazione n. 741 del 15/1/19 (Normativa previgente)

In base all'abrogato co. 11 dell'art. 110 del Tuir, in tema di reddito d'impresa, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. paesi black list) erano ammesse in deduzione solo se separatamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nel caso in cui un ente non commerciale effettui acquisti nell'ambito della sua attività istituzionale, viene meno la necessità di indicare separatamente nel Modello Unico gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, atteso che, non essendosi al cospetto di un reddito d'impresa, in ogni caso non sarebbe possibile dedurre i relativi oneri.

Pertanto, dovendo la dichiarazione essere effettuata, ai fini della deducibilità dei relativi costi, in sede di determinazione del reddito d'impresa, in assenza di reddito, i detti costi non potrebbero comunque essere detratti, sicché non sussiste neppure l'obbligo di dichiarare gli acquisti.

In quest'ottica, non assume alcuna rilevanza la circostanza che, destinando gli acquisti per la manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del laboratorio, la società potrebbe conseguire dei ricavi a fronte dell'utilizzo del detto laboratorio da parte dei privati. Invero, si tratterebbe di ricavi, peraltro eventuali, solo indirettamente connessi agli acquisti dagli esportatori esteri.

Istanza di rimborso – dies a quo per il termine dei 48 mesi

Cassazione n. 771 del 15/1/19

In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili "all'an" o al "quantum" del tributo, ovvero a ritenute alla fonte.

In caso di ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro, il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la presentazione dell'istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva "dell'an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall'inizio.

Nella fattispecie, trattandosi di trattenuta effettuata a saldo dell'imposta versata in unica soluzione, il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal giorno del pagamento del prezzo del terreno su cui è stata effettuata l'unica trattenuta.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Impugnabilità dell'estratto di ruolo****Cassazione n. 54 del 3/1/19**

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del co. 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

PENALE TRIBUTARIO**Trust dopo la cartella – è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte****Cassazione n. 2565 del 21/1/19**

Il contribuente che costituisce un trust dopo la notifica di una cartella esattoriale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, anche se il suo intento non è quello di frodare l'erario bensì gli altri creditori. Nel caso di specie, dopo la notifica della cartella esattoriale il contribuente aveva costituito un trust al fine di separare dal proprio patrimonio, mettendoli al riparo dall'azione dei creditori, degli immobili.

Nonostante l'intento non fosse quello di frodare il fisco, la Cassazione ha affermato che la costituzione del trust dopo la notifica di cartelle esattoriali è un atto fraudolento sui propri beni idoneo ad impedire anche il soddisfacimento del credito tributario vantato dall'Erario, e non solo i crediti vantati da creditori privati.

FISCALE – VARIE**Rinuncia all'usufrutto - è un atto di trasferimento del diritto che sconta le imposte ipotecarie e catastali****Cassazione n. 2252 del 28/1/19**

Ai fini fiscali la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipocatastale.

Anche la rinuncia all'usufrutto rientra a pieno titolo tra questi ultimi atti, essendo l'usufrutto un tipico diritto reale di godimento, per cui il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, ha comportato l'assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine), ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprietà dall'usufrutto.

Cessione delle quote di una società con imposta proporzionale di registro**Cassazione n.881 del 16/1/19**

La sola cessione totalitaria delle quote di una società, non preceduta, né seguita da altri negozi, assoggetta il relativo atto all'imposta proporzionale di registro sul valore dell'azienda ceduta, avendo la stessa funzione economica della cessione dell'azienda.

Il notaio è debitore d'imposta***Cassazione n.724 del 15/1/19***

Il notaio delegato alle operazioni di vendita all'incanto che riceve da parte del partecipante alla gara somme di denaro a titolo di fondo spese per il trasferimento, ivi comprese le imposte relative alla registrazione del decreto, è l'unico soggetto debitore delle imposte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

AEO – raccolta dei dati da parte della dogana***Corte di Giustizia UE del 16/1/19, C-496/17***

Nell'ambito della procedura doganale volta a riconoscere lo status di operatore economico autorizzato, AEO, la raccolta di dati personali è ammessa nei soli confronti di determinati soggetti e nei limiti in cui tali dati consentono alle Autorità doganali di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali, oppure ai reati gravi, commessi da tali soggetti in relazione alla loro attività economica.